


Le forme giuridiche e governance delle CER e il ruolo degli investitori

Relatore: Avv. Gianandrea Rizzieri – Studio Gitti & Partners

26 febbraio 2024

Dalla normativa europea alla normativa italiana




I riferimenti normativi principali:

- [Decreto Legislativo 199/2021](#)
- [Decreto Legislativo 210/2021](#)
- [Regole tecniche GSE](#)
- [Testo Integrato Autoconsumo a Distanza \(TIAD\)](#)
- [Presentazione Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica \(MASE\)](#)
- [Decreto MASE \(attuativo\)](#)

Quali sono le caratteristiche di una Comunità Energetica?

La Comunità Energetica è un **aggregato di utenti finali** del sistema elettrico in cui singoli autoproduttori e consumatori di energia possono produrre, **accumulare e scambiare energia da fonte rinnovabile** fra di loro al fine di ottenere benefici ambientali, sociali ed economici.



Novità del Decreto Attuativo MASE:

- La CER deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo ed individuare un soggetto referente
- Vi possono partecipare persone fisiche, PMI, enti locali, enti religiosi e del terzo settore
- La CER non deve costituire l'attività commerciale/professionale principale
- Potenza massima per singolo impianto fotovoltaico: **1 MW**
- Impianti allacciati in **RID**
- Definizione di prossimità: **cabina AT**
- Cumulabilità con fondi PNRR
- Partecipazione: aperta

Roadmap sviluppo Progetto CER



Attività preliminari

Supporto tecnico (Fattibilità):

- Mappatura cartografia del territorio;
- Mappatura area afferente cabina primaria con individuazione dei Comuni o porzioni comprese;
- Studio di fattibilità che individui superfici, impianti esistenti e di proprietà dell'Ente e studio mix autoconsumo fisico e collettivo;
- Diagnosi energetica tramite dimensionamento e ubicazione impianti;
- Individuazione membri di partenza.

Supporto legale (Sviluppo):

- Individuazione assetto giuridico e fiscale (forma giuridica della comunità, modello di atto costitutivo);
- Individuazione soggetto referente e governance;
- Definizione regole di ripartizione incentivo (modello di regolamento);
- Eventuale aggregazione di Comuni ulteriori afferenti stessa cabina primaria.

Supporto per attività di promozione e sensibilizzazione (Sviluppo):

- Creazione e lancio manifestazione di interesse tramite landing page per raccolta adesione partecipanti.

Forme giuridiche CER

Associazioni riconosciute e non riconosciute

Ente associativo formato da un insieme di persone fisiche o giuridiche che si uniscono volontariamente per perseguire un obiettivo comune, prevalentemente di carattere non lucrativo.


- ✓ Ridotti costi costituzione
- ✓ Semplicità di gestione
- ❖ CER piccole dimensioni
- ❖ Soggettività giuridica solo in caso di riconoscimento
- ❖ Rischio governance

Fondazioni di partecipazione

Modello atipico di fondazione che coniuga l'elemento personale, tipico delle associazioni, e l'elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni.

- ✓ Strumento atto a coinvolgere le PA
- ✓ Possibilità di delineare la governance grazie all'elemento patrimoniale
- ✓ Coinvolgimento cittadini grazie all'elemento associativo
- ❖ Capitale iniziale elevato e costi di gestione

Modello giuridico CER



Modello giuridico CER

ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE per le CER (quale pluralità di espressione per enti, istituzioni, associazioni)	
RUOLO	ATTIVITA'
Facilitatore e aggregatore vs Comuni/CER	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto costituzione Ass. non riconosciute (Statuto, Atto costitutivo, regolamento) • Aggregazione cittadini e imprese (landing page) • Supporto riconoscimento personalità giuridica associazioni (es. donazione primo impianto) • Supporto nell'accesso a contributi fondi pubblici
Promozione CER nel territorio	<ul style="list-style-type: none"> • Informazione e divulgazione • <i>Energy Point</i> territoriali per service ai partecipanti delle CER
Sviluppa accordi quadro con fornitori per erogazione di servizi alle CER	<ul style="list-style-type: none"> • Piattaforma digitale • Gestione amministrativa CER • O&M impianti di produzione • Servizi legali • ...
Gestione dell'energia	<ul style="list-style-type: none"> • Bilanciamento e ottimizzazione • Sviluppo nuovi modelli di efficientamento energetico (es. stazioni di ricarica)
Sviluppo modelli di sostenibilità	<ul style="list-style-type: none"> • Promozione di ulteriori iniziative a carattere ambientale e sociale • Misure di contrasto alla povertà energetica

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE
"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE"

In data, alle ore, in via,
presso, i sottoscritti firmatari, con il presente atto
da valere ad ogni effetto di legge, convengono e stipulano quanto segue:

- 1) È costituita tra i sottoscritti - nonché quant'altri verranno in futuro a farne parte (tra i quali, a titolo esemplificativo, persone fisiche, associazioni di promozione sociale, attività commerciali, piccole e medie imprese, pubbliche amministrazioni) - (d'ora in avanti gli "Associati") una associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117/2017 e della normativa applicabile, Ente del Terzo Settore, denominata "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE" (d'ora in avanti l'"Associazione").
- 2) L'Associazione è organizzazione apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro ed ha come scopo la promozione di attività mirate alla diffusione della cultura del risparmio energetico e della autoproduzione di energia rinnovabile, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 199/2021, di recepimento della Direttiva RED II (promozione dell'uso dell'energia rinnovabile), e il d.lgs. n. 210/2021, di recepimento della Direttiva 2019/944/UE (relativa alle norme comuni sul mercato interno dell'energia elettrica), provvedimenti legislativi dei quali condivide scopi, finalità e programma ai quali intende partecipare. L'utilizzo dell'acronimo "ETS" è subordinato alla decorrenza dei termini prevista dall'art. 104, co. 2 del Codice del Terzo Settore e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 3) L'Associazione ha sede in, via n. CAP (in via temporanea l'Associazione avrà tuttavia sede in, via n. CAP).
- 4) Le norme che regoleranno l'amministrazione, gli organi associativi ed in genere l'attività e la vita dell'Associazione sono contenute nello Statuto sociale, letto ed approvato dagli Associati, e che viene allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante.
- 5) Ai sensi dello Statuto sociale, gli Associati nominano, con durata in carica per 3 (tre) anni:
 - a) Presidente dell'Associazione: Sig./Dott./Avv.....
 - b) Tesoriere: Sig./Dott./Avv.
 - c) Il Comitato Direttivo composto da:
.....
.....

Statuto Associazione non riconosciuta

Punti fondamentali:

- Da sottoscrivere tra i membri fondatori della comunità energetica
- È necessario andare ad individuare un Presidente, un Tesoriere, un Comitato Direttivo
- L'associazione è senza scopo di lucro
- L'associazione può essere riconosciuta come Ente del Terzo Settore a fronte del conferimento di un patrimonio pari a 15.000 €
- L'associazione deve avere come scopo l'apportare benefici sociali, ambientali ed economici alla comunità e al territorio in cui agisce
- È necessario sottoscriverlo solo per le configurazioni CER

**Regolamento sulla ripartizione degli importi
riconosciuti ai sensi dell'art. 8 lett. c) e d) del D.lgs. 199/2021 e ss. modifiche**

Articolo 1

1. In esecuzione dello Statuto Sociale, è approvato il regolamento riguardante:
 - a. la ripartizione delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 8 lett. c) del D.lgs. n. 199/2021 e del decreto MASE _____ all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le "Tariffe Incentivanti"), sia che questi siano della disponibilità della Comunità, sia che questi siano nella disponibilità dei singoli Membri o di Terzi;
 - b. la ripartizione delle componenti tariffarie restituite ai sensi dell'art. 8 lett. d) del D.lgs. n. 199/2021 e della delibera ARERA n. 727/22/R/EEL all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le "Componenti Tariffarie") e incassate dalla Comunità quale delegato.
2. La Comunità potrà detenere, per i fini di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021, impianti di Membri della Comunità ovvero, ove consentito, di terzi a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per presa visione e accettazione.

**Articolo 2 – Impianto fotovoltaico nella disponibilità del singolo Membro in qualità di
Produttore**

Nel caso in cui l'impianto a fonte rinnovabile sia di proprietà o nella disponibilità del singolo Membro o si tratti di un impianto messo a disposizione della Comunità da parte di un terzo ("Produttore"), gli importi derivanti dalle Tariffe Incentivanti e dalle Componenti Tariffarie saranno destinati:

- (i) per una quota pari al ___% in proporzione all'energia immessa in rete dall'impianto, al Produttore;
- (ii) per una quota pari al ___% in proporzione all'energia immessa in rete, alla copertura dei costi per il funzionamento e/o gestione della Comunità;

Regolamento ripartizione incentivo

Punti fondamentali:

- Definisce i criteri di ripartizione sia della tariffa incentivante sia delle componenti tariffarie previste per le comunità energetiche
- È necessario sottoscriverlo per entrambe le tipologie di configurazioni di comunità energetica (CER e AUC)

Servizi di gestione per le comunità energetiche

Il servizio di gestione di una CER o di un AUC è un servizio che prevede diverse attività di supporto al referente della comunità energetica per la gestione della comunità energetica accettata dall'ente GSE (Gestore dei Servizi Energetici), competente in materia.

Il servizio di gestione prevede quindi le seguenti attività:

- Supporto nella redistribuzione dell'incentivo;
- Gestione delle comunicazioni con il Portale GSE;
- Aggiornamento documentazione tecnico-legale a seguito dell'entrata o uscita di nuovi membri;
- Aggregazione di utenti su cluster di comunità energetiche già attive.

Produttore terzo


TIAD Art.3 Comma 3.4 lettera f)

L'energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione gestiti da un produttore facente parte dalla comunità energetica di cittadini oppure da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all'energia elettrica immessa in rete i predetti impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa. Rientrano anche le sezioni di impianto, purché l'energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del TIME.

Regole tecniche GSE Art. 2.3.2

[...] Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica, considerato che non appartengono alla comunità di energia rinnovabile (cosiddetti produttori "terzi").

*Definizione: **produttore di energia elettrica** o produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.*



Il produttore non deve necessariamente essere membro o azionista della CER.

Il produttore terzo, se Grande Impresa, non può partecipare come membro della CER e alla governance della stessa.

1 MW cluster industriale tramite investitore

Individuazione tetti e terreni industriali

Requisiti: individuazione n. 10 tetti in grado di ospitare un impianto da almeno 100 kWp cadauno.

- Impianti da 100 kWp (non necessaria la realizzazione della cabina di media tensione)
- Superficie minima del tetto: 520 mq (superficie calcolata ipotizzando 227 moduli da 440 Wp Trina Solar per una totale potenza di 99,88 kWp – 450 mq per moduli + 70 mq per manutenzione e installazione)
- Presenza copertura e connettività internet
- Concessione 20 anni lastrico solare, concessione 20 anni locale tecnico e accesso al sito per manutenzione ordinaria e straordinaria

L'impianto avrà un POD dedicato di proprietà dell'investitore. Il cedente del lastrico solare non avrà autoconsumo diretto.

Nota: qualora vengano individuati tetti molto ampi, è necessario verificare la presenza della cabina MT per valutare l'installazione di un impianto superiore a 100 kWp e valutare eventuali costi di adeguamento della cabina (stimato 90.000 €).

1 MW cluster industriale tramite investitore

Individuazione tetti e terreni industriali

Specifiche tecniche dei tetti su terreni industriali:

- Immobile situato in zona non soggetta a vincoli architettonici/urbanistici
- Intervento in edilizia libera (altrimenti extra costi)
- Presenza conformità urbanistica, architettonica e verifica statica strutturale
- Tetto uniforme a falda inclinata o travatura shed o cupolino e in condizioni tali da non richiedere interventi di manutenzione negli anni successivi e assenza di ostacoli che compromettano la resa dei pannelli
- Copertura in lamiera o materiale idoneo ad ancoraggio diretto (no guaina, no fibrocemento, no amianto)
- Immobile non soggetto a CPI
- Presenza locale tecnico coperto per apparecchiature (inverter ed eventualmente accumuli/altro materiale)
- Distanza da contatore max 30 m (altrimenti extra costi)
- È possibile individuare fabbricati accatastati, barriere acustiche, fabbricati rurali, pergole, tettoie e pensiline

1 MW cluster industriale tramite investitore

Contrattualistica

ATTIVITA'	TIPOLOGIA CONTRATTO	CLUSTER INDUSTRIALE
Concessione lastrico solare	Diritto di superficie	Presente fac simile
Detenzione locali tecnici per inverter	Uso	Presente fac simile
Sistema di gestione per membri della comunità energetica	Comodato d'uso gratuito	Presente fac simile
Messa a disposizione impianti alla comunità energetica	Messa a disposizione	Presente fac simile